



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

- I sezione -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 523-06 proposto da PONTE Davide, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Ravizzoli ed Arnaldo Narducci, presso lo studio dell'ultimo domiciliato in Torino, via Cibrario n.12,

contro

il comune di ORTA SAN GIULIO, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Pagani e dal Prof. avv. Paolo Scaparone, presso lo studio dell'ultimo domiciliato in Torino, via S. Francesco d'Assisi n. 14,

l'Agenzia del territorio-ufficio provinciale di Novara, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, c.so Stati Uniti n. 45,

e nei confronti

della ditta PAOR s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'ordinanza-ingiunzione n. 13/06 del 20.02.2006 a firma del responsabile del servizio del comune di Orta San Giulio di pagamento di

Sent. n. 2187/06

R.G. n. 523-06

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Al'.

€ 117.800,00 quale sanzione prevista dall'art. 33 comma 2 DPR 380/01, unitamente a tutti gli atti preordinati e connessi afferenti l'istruttoria e l'assunzione della predetta determinazione, e segnatamente della nota (allegata all'ordinanza) dell'agenzia del territorio-ufficio provinciale di Novara (reparto servizi tecnici) datata 22 novembre 2005 prot. n. 6581/122/05 di determinazione dell'aumento di valore venale.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione comunale intimata, con memoria e documenti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione erariale intimata, con memoria e documenti;

Relatore il dott. Paolo Lotti;

Uditi, all'udienza camerale del 24 maggio 2006, per la parte ricorrente l'avv. Ravizzoli e, per l'Amministrazione comunale, l'avv. Pagani;

Ritenuto di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell'art. 21, comma 9, L. n. 1034-71, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto infondato il primo motivo di ricorso atteso che il procedimento di irrogazione della sanzione è procedimento ad iniziativa officiosa autonomo e distinto rispetto a quello di condono (iniziato, invece, ad istanza di parte): pertanto, non è prospettabile la violazione del disposto di cui all'art. 10-*bis* della l. n. 241 del 1990 in relazione al

procedimento di irrogazione della sanzione qui impegnata;

Ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso, atteso che il provvedimento di irrogazione della sanzione è atto vincolato e dovuto in conseguenza dell'ormai accertata abusività dell'opera (per effetto della reiezione dell'istanza di condono ormai divenuta inoppugnabile) e che risulta evidente l'inutilità del previo avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 21-*octies*, poiché, da un lato, è certa la legittimazione passiva del ricorrente ai sensi dell'ormai pacifica giurisprudenza formatasi in tema di sanzioni edilizie, come specificato più oltre; dall'altra, sono del tutto infondate, come precisato più oltre, le censure formulate dal ricorrente avverso la determinazione della sanzione; pertanto, anche un eventuale partecipazione del privato al procedimento vincolato per cui è causa non avrebbe potuto condurre ad un diverso esito provvedimentale;

Ritenuto infondato il terzo motivo di ricorso proprio in relazione alla legittimazione passiva del ricorrente, che afferma di aver ceduto *medio tempore* il bene abusivo, attese le caratteristiche ripristinatorie delle sanzioni edilizie e la natura reale delle stesse che ne consentono l'irrogazione sia a carico del primo proprietario autore dell'abuso, sia a carico dell'attuale proprietario (cfr., ad es., Consiglio di Stato, sez. V, 15 aprile 1983, n. 127);

Ritenuto, inoltre, infondati gli ulteriori motivi di ricorso accorpatisub 3) nell'elenco dei motivi, in quanto:

- la previa diffida a demolire è modalità procedimentale insussistente, ai sensi dell'attuale art. 27 del d.p.r. n. 380 del 2001;

- dall'esame degli atti risulta chiaramente che l'amministrazione ha ravvisato e calcolato un maggior valore dell'immobile oggetto della sanzione edilizia proprio in relazione alle difformità di cui all'istanza di condono edilizio. Pertanto, la tesi difensiva del ricorrente secondo cui sarebbero stati presi in considerazione abusi diversi è del tutto destituita di fondamento;

- il valore dichiarato nell'atto di compravendita tra ricorrente e controinteressato non può costituire base di calcolo e di riferimento per la determinazione del valore venale dell'immobile ai fini dell'irrogazione della sanzione, altrimenti rimettendosi illogicamente e incongruamente alla volontà meramente dichiarata dai privati la determinazione di una sanzione edilizia;

- la motivazione del provvedimento sanzionatorio è esaustiva, riportando esplicitamente i parametri di calcolo utilizzati, i quali, con l'unica eccezione appena esaminata (mancata utilizzazione del valore dichiarato in contratto), non sono neppure contestati dal ricorrente;

- in ogni caso, la superficie presa come base di calcolo per l'irrogazione della misura sanzionatoria risulta dal calcolo effettuato dall'Amministrazione erariale, come da documenti dalla stessa depositati;

Ritenuto, pertanto, infondato il ricorso;

Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, sussistendo giusti motivi;

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^a Sezione, pronunciandosi sul ricorso ai sensi dell'art. 21, comma 9, L. n. 1034-71 nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo respinge.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 24 maggio 2006, con l'intervento dei signori magistrati:

- | | | | |
|-----------|----------------|---|-------------------------|
| - Alfredo | GOMEZ de AYALA | - | Presidente |
| - Roberta | VIGOTTI | - | Consigliere |
| - Paolo | LOTTI | - | Referendario, estensore |

IL PRESIDENTE

A. Gomez



L'ESTENSORE

Paolo Lotti

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

[Signature]

DEPOSITATA IN SEGRETARIA A SENSI
DI LEGGE IL 24 MAG. 2006
IL DIRETTORE DI SEGRETARIA